
UILC@BO-E.R. NEWS

Mail informativa UILCA Bologna - E.R. in materia Lavoro, in particolare nei settori Credito, Esattorie e Assicurazioni.

Cresce il numero dei soggetti che si chiedono se riscattare la laurea ai fini pensionistici sia ancora conveniente.

Innanzitutto, va precisato che il **riscatto degli anni del corso di laurea vale sia per il diritto**, cioè il raggiungimento del requisito contributivo, **sia per il calcolo**, cioè la misura della pensione.

I contributi versati al momento della domanda di riscatto laurea andranno a realizzare l'applicazione del sistema retributivo o di quello misto, a seconda che gli interessati abbiano raggiunto, o meno, 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Non sono riscattabili gli anni di corso coincidenti con periodi lavorativi e relativa contribuzione versata.

L'onere è quantificabile nel 33% della retribuzione imponibile Inps annua (veggasi CUD) per ogni anno di cui si chiede il riscatto.

Per i periodi antecedenti al 31.12.1995, il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex articolo 13 della legge 1338/1962 <<L'importo dell'onere varia in relazione all'età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all'atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all'anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente>>

Per i periodi successivi all'1.1.1996 in poi dovrà tenersi conto della retribuzione dei 12 mesi precedenti la data della domanda <<L'importo dell'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto>>.

Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in 10 anni, **attraverso 120 rate mensili**, o in un numero minore di rate, **senza l'applicazione d'interessi per la rateizzazione**. Resta confermata la possibilità che l'interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito unica soluzione (legge 247/2007).

L'onere sostenuto è fiscalmente deducibile. Se l'interessato non ha un reddito personale (come nel caso dei figli che segue), esso potrà essere posto in detrazione dell'IRPEF dovuta da coloro cui il soggetto risulta fiscalmente a carico.

Quindi, **per valutare la convenienza**, o meno, **del riscatto** va tenuto conto delle seguenti variabili:

- **sostenibilità dell'onere complessivo, anche se mitigato dalla deducibilità fiscale;**
- **periodo in cui si colloca il riscatto ed effetti sul calcolo della pensione;**
*fino al 31.12.95 retributivo - **incidenza** importo versato sull'assegno di pensione: 2% circa*
*dall'1.1.96 contributivo - **incidenza** importo versato sull'assegno di pensione: 1% circa*
- **anticipo della data di pensionamento rispetto alla norma vigente, pari agli anni riscattati.**

Un discorso a parte merita la **convenienza del riscatto ai fini pensionistici del corso di laurea per coloro che non vantano nessun contributo registrato, come potrebbero essere i figli neolaureati.**

La facoltà di riscatto prevista dal Dlgs 184/1997 può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non siano stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata (*cosiddetti parasubordinati*).

In pratica, l'onere per ogni anno da riscattare è costituito dal **versamento di un contributo pari al minimale di reddito stabilito annualmente per gli artigiani e commercianti**, vigente nell'anno di presentazione della domanda. Per il 2016 il minimale è stato fissato a € 15.548,00; in base all'aliquota contributiva nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (*33% circa*), nel 2017 l'onere sarà di circa **€ 5.130,00 per ogni anno riscattato.**

Anche in questo caso l'onere è dilazionabile fino a 120 rate mensili ed è fiscalmente deducibile.

Se l'interessato non ha un reddito personale, come nel caso di versamento per i figli neolaureati e mai occupati, esso **potrà essere posto in detrazione dell'Irpef dovuta da coloro cui il soggetto risulta fiscalmente a carico.**

Il contributo è versato all'Inps in un'apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione

previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto in caso di successiva occupazione.

La norma in questione non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria; si potrà inoltrare la richiesta anche in un momento successivo, indicando quella di preferenza nel caso di diverse gestioni presso le quali si è stati iscritti nel frattempo.

I periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto. La valutazione del periodo a fini del calcolo pensionistico sarà anch'essa di tipo contributivo.

L'onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.

Per cui, tenuto in debito conto la sostenibilità economica, **le valutazioni sulla convenienza sono palesi: onere ridotto, anticipo del requisito età pensionabile, formazione di un montante rivalutabile.**

Sempre ai fini della scelta, va infine attentamente valutata l'avanzata età in cui i giovani si inseriscono oggi nel mondo del lavoro, e quindi iniziano ad accumulare contributi pensionistici, a causa della grave crisi occupazionale che li riguarda.

30.3.2017

a cura di A. Cosentino – Segretario UILCA Bologna- Emilia Romagna

